



COMUNE DI PAGO VEIANO

PROVINCIA DI BENEVENTO

Originale Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza Ordinaria in Prima convocazione – Seduta Pubblica

N° 3 del reg.	OGGETTO: Aliquote IMU 2018 - Conferma
Data 27-03-2018	

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 19:50 nella sala delle adunanze Consiliari. Con l'osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti a domicilio, sono stati oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali:

-		Presenti / Assenti
1.	DE IESO Mauro	Presente
2.	DE IESO Donato	Presente
3.	DE IESO Pietro	Presente
4.	GAGLIARDE Nicola	Presente
5.	ROSELLA Alberto	Presente
6.	DE IESO Francesca	Presente
7.	FIORILLO Rosario	Assente
8.	PEZZUTO Cipriano	Presente
9.	CARPINONE Giovanni	Presente
10.	ANTONINO Cinzia	Presente
11.	POLVERE Filippo	Presente
	TOTALE	P= 10 A= 1

- Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Anna Pizzano.
- Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Mauro DE IESO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta;
- Visto il D. Lgs 18/8/2000 n°267;
- Preso atto che per la presente deliberazione hanno espresso, parere così come disposto dall'art.49 comma 1, art.147 bis comma1 e art. 151, comma 4 del Decreto Legislativo 267/2000;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Esito:Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Li, 13-03-2018

Mauro DE IESO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Esito:Favorevole

Lì, 13-03-2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mauro DE IESO

Si procede alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Carpinone, a tal proposito dichiara che per le motivazioni già dette nel precedente deliberato, preannuncia il voto contrario del gruppo di minoranza.

Non essendovi altri interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13, comma 1, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), come da ultimo modificato dall'art. 1 della [Legge n. 208/2015](#), che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso [D.Lgs. 23/2011](#), come da ultimo modificato dall'art. 1 della [Legge n. 208/2015](#), che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del [D.L. 6 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);

VISTO l'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del [D.L. n. 102/2013](#), che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTO l'art. 13, comma 6, del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 6-bis, del [D.L. 201/2011](#), così come inserito dall'art. 1, comma 53, [Legge n. 208/2015](#), secondo cui l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del suddetto comma 6, è ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTO l'art. 13, comma 7, del [D.L. 201/2011](#) che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del [D.L. 201/2011](#), che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del [TUIR](#), ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#);

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della [legge 228/2012](#), il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato [D.L. 201/2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo

classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del [D.L. 201/2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 ed, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 708, della Legge n. 147/2013, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, e che la predetta agevolazione, in caso di più unità immobiliari, può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), come modificato dal comma 1 dell'articolo 9-bis del [D.L. n. 47/2014](#), il quale dispone che i comuni, a partire dall'anno 2015, possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-bis del [D.L. n. 47/2014](#), sulle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) la TASI si applica, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), così come modificato dall'art. 1 della [Legge n. 208/2015](#), sono esenti dall'imposta:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal [decreto](#) del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;

- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del [D.Lgs. 504/1992](#) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#);

VISTO l'art. 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTA la delibera C.C. n. 12 del 30/07/2015 con la quale venivano stabilite e determinate le tariffe e detrazioni Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2015;

VALUTATA l'esigenza di dover procedere alla conferma delle tariffe vigenti, al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario del bilancio dell'Ente, ed evitare l'aumento della pressione fiscale e tributaria a carico dei nuclei familiari residenti, in considerazione delle condizioni di crisi della finanza pubblica;

VISTO:

– il Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017 con il quale è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

– Il Decreto del Ministero dell'Interno del 12/02/2018 con il quale è stato disposto ulteriore differimenti al 31/03/2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali.

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore dei Conti ,depositato in atti.

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Con voti favorevoli 7 – Contrari 3 (Carpinone. Antonino, Polvere)

DELIBERA

- di confermare le tariffe vigenti e stabilire le aliquote (**x mille**) relativa all'anno **2018** nelle seguenti misure:

IMMOBILE	ALIQUTA	SOGGETTI	RIDUZIONE
1ª Casa	0 ‰	Proprietario residente a Pago Veiano e proprietario	Esente
	7,6 ‰	Comodatario parente di 1º grado con contratto di comodato registrato	50,00 %
2ª Casa	7,6 ‰	Proprietario	
	7,6 ‰	Proprietario di fabbricato di interesse storico, inagibili, inabitabili	50,00 %
Fabbricati rurali ad uso strumentale di attività agricola	0 ‰	Proprietario	Esente
Terreni Agricoli	0 ‰	Proprietario	Esente
Aree fabbricabili	7,6 ‰	Proprietario di aree edificabili	

- di stabilire che la riscossione dell'Imposta relativa all'I.M.U. dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati :

ACCONTO 16/06/2018 **SALDO** 16/12/2018

- di disporre a cura dell'ufficio tributi, la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale;

Successivamente, con voti favorevoli 7 – contrari 3 (Carpinone, Antonino e Polvere) il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del [D.Lgs. 267/2000](#).

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Mauro DE IESO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Anna Pizzano

Prot.n. _del

n. 136 Reg.

Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal **28-03-2018**

Li, 28-03-2018

IL RESP.LE SETTORE AMMINISTRATIVO
Sig.ra Rosanna Traficante

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

- Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134, comma 4, D.Lgs.267/2000);
- Decorrenza gg.10 dall'inizio pubblicazione (art.134, comma 3, D.Lgs.267/2000);

Li, 27-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Anna Pizzano